



Centro studi e consulenza sulla disabilità Onlus

## L'ABBANDONO DI PERSONE MALATE E LE CONSEGUENZE PENALI

L'assistenza alle persone malate non rappresenta solamente un auspicabile gesto di amore ed umanità ma anche un dovere sancito dalla legge.

Per chi ancora non lo sapesse, l'abbandono di persone malate ha conseguenze penali ben precise. In proposito pubblichiamo di seguito un approfondimento sul tema curato dall'avvocato Silvia Bruzzone, presidente del Centro studi e consulenza sulla disabilità Onlus di Genova, arricchito da alcune ulteriori considerazioni del consulente legale di Aisla, avvocato Alessandro Fabbri di Novara.

.....

Il coniuge che abbandona l'altro coniuge che versa in gravi condizioni di salute risponde del reato di abbandono di persone incapaci, anche se l'abbandono è per un breve periodo (**Art. 591 codice penale** – d'ora in avanti "c.p.").

Con il matrimonio sorgono in capo ai coniugi una serie di diritti ma anche di doveri. Tra questi ultimi ci sono:

1. l'obbligo di fedeltà;
2. l'obbligo di coabitazione;
3. l'obbligo di assistenza morale e materiale.

Per "assistenza morale e materiale" si intende non solo la contribuzione economica o casalinga del coniuge (ossia la partecipazione alla gestione domestica con i propri redditi o con la propria attività fisica), ma anche un'assistenza morale, cioè una presenza fisica costante, un spalla sulla quale l'altro coniuge può sempre contare.

Tale assistenza morale deve esserci soprattutto quando l'altro coniuge si ammala nel fisico o nella mente. Ciò significa che, se il coniuge, nel momento di malattia dell'altro, si allontana anche per breve tempo dal domicilio domestico, commette il reato di abbandono di persone incapaci.

In questo senso si è nuovamente espressa la Cassazione recentemente [con **sentenza n. 2149 del 17.01.2014**].

In linea generale, il coniuge non solo contravviene all'obbligo di assistenza, ma soprattutto mette in pericolo l'incolumità fisica dell'altro, che in quel momento è un "soggetto bisognoso" considerata l'età, le condizioni fisiche e mentali.

Nei momenti di vulnerabilità del consorte si ha un dovere di custodia. In assenza di essa si crea una situazione di pericolo anche solo potenziale; ne deriva che il coniuge è responsabile anche quando l'abbandono sia parziale.

Né si può giustificare l'abbandono confidando nella cura e nell'assistenza di altri familiari.

Per chiarezza va ricordato che commette il reato di "abbandono di persone incapaci o minori" chiunque abbandona:

1. una persona minore degli anni quattordici;
2. una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa;
3. una persona della quale abbia la custodia o debba avere cura.

La pena prevista è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge oppure dall'adottante o dall'adottato.

*Avv. Silvia Bruzzone*  
*Centro studi e consulenza sulla disabilità Onlus - Genova*  
*bruzzone\_silvia@hotmail.com*  
<http://www.centrostudidisability.com/>

## **IL PARERE DEL CONSULENTE LEGALE DI AISLA**

«Quando si parla dell'abbandono di persona incapace, nel caso specifico di persona malata di Sla, non per forza deve trattarsi di persona per la quale è stata resa una dichiara un'incapacità di intendere e volere totale (interdizione parziale, inabilitazione o assoggettata ad amministrazione di sostegno). Più semplicemente va intesa come persona incapace per via della malattia di provvedere ai propri interessi e, aggiungeremmo, ai propri bisogni».

La puntualizzazione è dell'avvocato Alessandro Fabbri, consulente legale di Aisla che prosegue osservando: «In generale e in seguito all'ascolto dell'ammalato, qualora facesse riferimenti, dal punto di vista delle riflessioni suscitate, sarebbe interessante approfondire anche quali condotte potessero mai configurare reati dagli **art. 570 c.p.** "**Violazione degli**

## **obblighi di assistenza familiare” e Art. 572 c. p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”**

Nel caso dell'**art. 570 c.p.** «chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni - sottolinea l'avvocato Fabbri - Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge».

Per quel che riguarda invece **l'Art. 572 c.p.** «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni **[c.p. 29, 31, 32]** - ricorda l'avvocato Fabbri - Se dal fatto deriva una lesione personale grave **[c.p. 583]**, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni».

C'è da considerare, infine, quanto prevede anche **l'Art. 610 c.p.** relativo alla “**Violenza Privata**”: «Chiunque, con violenza **[581]** o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni - conclude l'avvocato Fabbri - La pena è aumentata **[64]** se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo **339**».